

**DANNO DA VACANZA ROVINATA A SEGUITO**  
**DEL D. LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79**  
(MARIA RITA MOTTOLA)

*Legislazione* d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Ormai da moltissimi anni la giurisprudenza ha individuato il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'impossibilità di vivere un periodo di vacanza o per una vacanza «rovinata» da imprevisti, difficoltà e ritardi. Il legislatore ha varato alcune norme integrative del codice del turismo con il d. lgs. 23.05.2011, n. 79, pubblicato sulla GU del 06.06.2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28.11.2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Nel nuovo testo di possono notare alcune modifiche alle precedenti norme in tema di inadempimento delle obbligazioni nascenti da un pacchetto turistico. Prima di esaminarle è forse opportuno dar conto dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina in tema di danno da vacanza rovinata.

Varie interpretazioni e classificazioni sono state proposte per tale fattispecie di danno: talvolta si è considerato un danno di origine per così dire «biologica» definito come *emotional distresses*, stress emotivo, talaltra la perdita della vacanza è stata considerata quale perdita di *chance* di godere di un periodo di svago e riposo, opportunità che potrebbe non ripresentarsi. Mentre alcuni interpreti hanno ricondotto la fattispecie del danno da «vacanza rovinata» nell'ambito del pregiudizio materiale, di natura essenzialmente biologica, derivante dalla lesione arrecata a un bene (la vacanza, appunto) non suscettibile di immediata valutazione economica, altri l'hanno ricompresa nell'ambito del pregiudizio non patrimoniale, pur riconoscendone la risarcibilità (App. Bologna, 18.02.2004, [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)).

Si legge anche

«per quanto attiene i danni da stress e/o da vacanza rovinata, si osserva che le vacanze costituiscono un “bene” che viene acquistato, nel caso del lavoratore, per il recupero delle energie, e più in generale, per un fine di riposo o di svago ugualmente oggetto di valutazione economica, ciò che consentirebbe di ritenere il pregiudizio *de quo*, patrimonialmente valutabile e, come tale, sottratto alla limitazione prevista dall’art. 2059 c.c. Infatti, è evidente – e questo appare l’aspetto decisivo – che il fondamento giuridico del diritto ad ottenere il risarcimento del c.d. danno da stress e/o da vacanza rovinata, risiede nel fatto che il programma di viaggio e di soggiorno previsto, con l’aggravio di notevoli disagi, è risultato diverso e più breve di quello stabilito. Rimane pertanto assodato che il danno da vacanza rovinata, a prescindere da una presa di posizione sulla sua natura (patrimoniale o non patrimoniale), è comunque risarcibile nel vigente ordinamento giuridico. Si ritiene, pertanto, in via equitativa, di liquidare a tale titolo la somma di £. 800.000»

(G.d.P. Bologna, 18.01.2001, [www.coonsumerlaw.it](http://www.coonsumerlaw.it)).

Nel panorama complesso è possibile anche trovare sentenze che definiscono come esistenziale il danno da vacanza rovinata (G.d.P. Bari, 26.11.2003, [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)).

Il danno può consistere nella impossibilità assoluta alla vacanza, derivante da inadempienze del *tour operator* o per cause estranee e determinanti. Per esempio nel caso di un sinistro stradale avvenuto appena prima della partenza per le vacanze il Tribunale di Milano riconosce che le lesioni hanno prodotto una ridotta capacità di godere del periodo di riposo, danno risarcibile e risarcito nella misura equitativa di € 500.

«Tale diminuita possibilità di godimento del riposo feriale (che può – volendo ricorrere a invero superflue classificazioni – farsi rientrare nella categoria del danno biologico da invalidità temporanea) deve nella fattispecie essere risarcita, secondo questo giudice, nella misura di euro 500,00 complessivi in moneta attuale»

(Trib. Milano, 16.09.2005, n. 10090, [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)).

Può accadere che in casi sporadici vi sia anche un danno più propriamente biologico. Casi estremi, allorquando, per esempio, il viaggiatore decide di concedersi una vacanza per risolvere un periodo di *stress* psicologico e uscire da un momento problematico. In tale ipotesi la vacanza, che avrebbe dovuto essere parte del piano terapeutico, diventa motivo d’ulteriore disagio psicologico, e aggrava piuttosto che risolvere il problema. L’impossibilità di dedicarsi ad attività ludiche può, anche, essere causato da traumi o malattie causate da attività ingiuste e perciò fonte di risarcimento. Per esempio un giovane che si era recato in gita con la Parrocchia cade perché una palizzata rovina al suolo. La sentenza valuta complessivamente il danno esistenziale per la perdita di tutte le attività quotidiane (Trib. Vicenza, 04.05.2004,

*www.personaedanno.it*). In tal caso lo svago diventa fonte di danni e i danni rilevati impediranno nel futuro la possibilità di dedicarsi anche ad attività ludiche.

Più in generale, ogni attività che non sia meramente lavorativa (e tale è il lavoro *extra menia* e il lavoro casalingo) appaga le legittime aspettative di serenità e svago. In tema di risarcimento del danno da *black out* elettrico, al soggetto danneggiato deve essere riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale dal momento che l'interruzione dell'energia elettrica per tutto il giorno domenicale ha causato la rinuncia o la limitazione da parte dell'attore di quelle attività di riposo e svago e, comunque, d'opportunità essenziali che costituiscono legittime aspettative di ogni essere umano, determinando modifiche negative alla propria vita (G.d.P. Ceglie Messapico, 07.09.2005, n. 193, Redazione Giuffrè, 2008).

Le normative comunitarie e le norme interne inquadrano il contratto che si stipula tra viaggiatore e *tour operator* quale vendita del pacchetto turistico. Il Codice del Consumo (l. 26.09.2005, n. 206) intitola l'art. 84 «Forma del contratto di vendita del pacchetto turistico». L'oggetto della vendita è il pacchetto suscettibile di valutazione economica il cui valore corrisponde al prezzo convenuto. Tale impostazione ha un'influenza sulla determinazione del risarcimento che rimane vincolato al valore del bene oggetto del contratto.

È pur vero che il danno da vacanza rovinata è danno squisitamente esistenziale, in quanto consiste in un pregiudizio alla realizzazione personale e al poter fare, ma è danno di origine contrattuale e, pertanto, non trova le limitazioni dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2059 c.c., è, infine, danno previsto da norma di legge (Codice del Consumo oggi vigente e norme comunitarie), pertanto, non trova l'ostacolo del necessario riconoscimento costituzionale dell'interesse leso.

L'art. 2059 c.c. richiama una norma ordinaria e non una norma esclusivamente di rango costituzionale, e tale richiamo può ben essere fatto ad una norma comunitaria recepita da una legge dello stato italiano e trasfusa nel Codice del Consumo. Ciò basterebbe a giustificare, nel caso di inadempimento di un contratto di vacanza, il risarcimento del danno non patrimoniale *ex art. 84 d. lgs. 06.09.2005, n. 206*.

Proprio la motivazione delle sentenze gemelle Sezioni Unite del novembre 2008 conferma che:

«Interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quel-

li a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006» (Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26972, [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)).

La stessa sentenza delle Sezioni Unite afferma anche

«l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge» (Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26972, [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)).

Nel caso di contratto di pacchetto turistico il contratto stesso ha per oggetto non solo le singole prestazioni ricettive e di trasporto – viaggio, collegamenti interni, pernottamento, pranzi e cene – ma anche la vacanza nel suo complesso, quale insieme di prestazioni dirette a soddisfare l'esigenza di riposo e di svago del turista – visite guidate, intrattenimento, sport, spettacoli e via di questo passo –.

La mancata esecuzione del contratto ha conseguenze sul creditore non meramente patrimoniali. Il legislatore del codice civile non afferma che il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto esclusivamente in presenza di una fattispecie criminosa sanzionata dalla legge penale, bensì richiama la necessità, all'evidente scopo di limitare il rischio per la contrattazione e la libera iniziativa economica, circoscrivendone l'incertezza, che tale posta di danno sia risarcibile solo per volontà del legislatore.

Alcune decisioni, pur ammettendo il risarcimento del danno negano la necessità di stabilirne l'inquadramento perché, danno patrimoniale o danno non patrimoniale che sia, il danno andrebbe risarcito in ogni caso. In realtà, non è del tutto indifferente che il danno abbia natura patrimoniale o si atteggi a danno non patrimoniale. È peraltro evidente che chi acquista un pacchetto turistico, conclude un contratto e che la vacanza sarà rovinata da inadempimenti relativi a impegni contrattualmente assunti.

Quando i disagi subiti pregiudicano le attività di svago possono essere intesi come parziale inadempimento contrattuale e causa di risarcimento del danno non patrimoniale, danno inquadrabile nel genere di «danno esistenziale», in quanto rinuncia forzata allo svolgimento d'attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per i danneggiati, risultati non conformi alle proprie legittime aspettative, circostanze alcune volte irripetibili (viaggio di nozze). Secondo certa giurisprudenza l'art. 2059 c.c., limitando il risarcimento del danno alle ipotesi previste dal legislatore non può escludere gli eventi che determinano una peggiore qualità della vita, in vio-

lazione del diritto all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana costituzionalmente garantiti dall'art. 2 e 32 della Costituzione. Tale prospettazione parte dall'assunto che la risarcibilità del danno esistenziale, così come sopra definito, nasce dall'intangibilità del contenuto essenziali di quei diritti, (Cass., 7281/03, 7282/03, 7283/03, 8827/03, 8828/03 e Corte Cost., 233/2003) e che rappresentano la soglia di tolleranza civile, al disotto della quale il fatto non è tutelabile, poiché l'offesa all'interesse è di minima rilevanza.

«L'art. 2059 c.c., infatti, recita che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, dovendosi intendere tale limitazione non tanto ai casi di non poter più fare, quanto a quelli in cui viene a determinarsi una peggiore qualità della vita, in violazione del diritto all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana costituzionalmente garantiti dall'art. 2 e 32 della Costituzione. Quest'ultima, infatti, garantisce le libertà fondamentali, i diritti della personalità morale, i diritti di valenza sociale diritti della famiglia, della dignità umana e del libero sviluppo della personalità»  
(G.d.P., Fasano, 29.05.2006, [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)).

Le clausole contrattuali sono spesso rappresentate dalle illustrazioni e dai commenti contenuti in depliant e cataloghi promozionali. L'inadempimento deve valutarsi in rapporto alle prestazioni offerte che, per la peculiarità del contratto, sono rappresentate, il più delle volte, da depliant illustrativi e promozionali.

È, infatti, evidente che il turista acquista il pacchetto perché si proietta nel luogo illustrato dalle foto che gli vengono rammostrate e che generano in lui una legittima aspettativa.

«Va anche precisato che, secondo un principio ormai correntemente accettato nella prassi giurisprudenziale e condiviso dal giudicante, le effettive caratteristiche del soggiorno offerto da un organizzatore professionale di viaggi devono puntualmente corrispondere a quelle rese note al turista sin dalla fase delle trattative precontrattuali e descritte nelle *brochures* o cataloghi illustrativi che gli vengono consegnati, e che l'organizzatore del soggiorno deve ritenersi responsabile a titolo di inadempimento contrattuale, anche parziale, dei propri obblighi di organizzazione, qualora i servizi forniti siano di qualità inferiore o inadeguati rispetto a quelli promessi (v., fra le altre sentenze citate al riguardo dagli attori, sent. Trib. Monza 04.12.1996 e Pret. Genova 13.07.1994)»  
(G.d.P. Cagliari, 24.01.2000, n. 66, [www.forodicagliari.it](http://www.forodicagliari.it)).

Le norme comunitarie contenute nella direttiva n. 90/314/CEE concernente viaggi, vacanze e i circuiti tutto compreso recepita con il d. lgs. 17.03.1995, n. 111 poi modificato dal codice del consumo del 2005 stabi-

scono che l'operatore turistico deve risarcire *tout prejudice* subito dal turista. Tale espressione non può che trovare una interpretazione:

«è più che evidente che al di là dei danni alla persona e alle cose, l'espressione ogni altro danno, nella sua inequivoca ampiezza, ricomprende anche quei danni (quali quello morale, lo *stress*, il disagio, la frustrazione, il tempo perso e via dicendo) che, tipici di questo genere di situazione (dove il danno materiale in sé non è di regola l'aspetto dominante dell'inadempimento), ben possono, in quanto certi nell'*an*, essere liquidati equitativamente dal Giudice al fine di pervenire ad un effettivo ristoro integrale del pregiudizio subito dal cliente. Con il richiamo all'art.13 della convenzione infatti il decreto legisl. 111/1995 introduce *de plano* e non a caso la possibilità di risarcimento di quelli che sono i più frequenti danni in materia di viaggi vacanze (quelli non materiali) e senza la cui possibilità di applicazione il danno causato al cliente sarebbe del tutto in franchigia per chi lo ha causato pur in presenza di clamorose violazioni contrattuali (l'esempio del caso di specie è lampante posto che al di là di una riduzione del prezzo – che non è risarcimento – agli attori nulla competerebbe! È il classico caso della beffa che si aggiunge al danno)»  
(Trib. Ostia, 02.10.2003, in [www.consumerlaw.it](http://www.consumerlaw.it)).

La norma costituzionale che riassume lo scopo del viaggio è senz'altro l'art. 2 della Cost., ma anche l'art. 16 Cost., che riconosce la libertà di movimento e la libertà di apprendimento e conoscenza richiamate dall'art. 33, tutte libertà primarie riconosciute dalla carte sovranazionali, Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e Carta europea dei diritti. Alcune attività del tempo libero più idonee a soddisfare le esigenze di rinnovamento delle energie psico-fisiche sono state oggetto di valutazione dei giudici in giudizi di risarcimento dei danni. In particolare le attività sportive, la possibilità di dedicarsi allo sport preferito, sono considerate attività realizzatrici della persona.

«Il danno non patrimoniale sinteticamente definibile come “esistenziale” consiste nel forzoso mutamento delle proprie abitudini di vita, e cioè nel pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare aredituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno ossia sul piano delle relazioni sociali e mondane, con conseguente lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti. La liquidazione di tale danno deve avvenire con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. ma al contempo il più possibile analitica alla luce degli esposti criteri e delle risultanze di causa»  
(Trib. Modena, sez. I, 11.09.2007, n. 1525, *Giurisprudenza locale*, Modena, 2007).

Il viaggio si associa al periodo di assenza dal lavoro e alle attività quotidiane, al periodo di vacanza, appunto. E la vacanza è un diritto costituzionale riempito di contenuto dalle norme dei contratti di lavoro e di sicurezza e

salute sul luogo di lavoro. Il riposo è indispensabile e non compensabile, o compensabile solo in parte, doveroso periodo di riposo e recupero delle energie, rigenerazione delle forze, indispensabile per ricostituire le capacità di attenzione e efficienza sul lavoro, a tutela della salute e incolumità propria ed altrui. Vi è chi in giurisprudenza ha precisato che il danno esistenziale investe l'impossibilità di proseguire ad impegnare il proprio tempo nell'attività preferite o più appaganti, nel grave turbamento della vita di relazione in via definitiva ma non vi è motivo per negare che il danno ad un bene costituzionalmente protetto possa essere solo temporaneo.

«Allo stato attuale dell'arte, dunque, il *genus* del danno non patrimoniale ricomprende il danno morale inteso come patema d'animo transeunte risarcibile nei casi previsti dalla legge, e quindi in presenza di reato ovvero anche a prescindere da esso in caso di lesione d'interessi costituzionalmente garantiti, il danno biologico inteso come lesione dell'integrità psico-fisica tutelata dall'art. 32 della Costituzione, ed il danno esistenziale per come sopra delineato laddove lesivo d'interessi costituzionalmente garantiti. In questo quadro dogmatico, il danno da vacanza rovinata lamentato dagli attori non può sussumersi nella detta ultima *species* (danno esistenziale), posto che, se pure, come si preciserà dappresso, lo smarrimento del bagaglio incide su interessi costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 36), esso non concreta una permanente alterazione delle abitudini e degli interessi relazionali del soggetto leso. Il danno in esame, a ben vedere, in null'altro si concreta che in uno stress, un disagio ed una sofferenza transeunti per il presumibile stravolgimento delle aspettative, della "qualità" e della serenità della vacanza (una cui parte significativa, è stata peraltro necessariamente canalizzata nella ricerca del bagaglio e nell'acquisto dei vestiti sostitutivi), aspettative, qualità e serenità che nel caso di specie devono presumersi particolarmente intense, posto che non di una vacanza qualsivoglia trattavasi, ma di una luna di miele, ovvero sia di un'esperienza emotiva di difficile comparazione con altri viaggi ed esperienze di vita. Quello che gli attori hanno patito, in altri termini, è un vero e proprio danno morale, il quale può essere risarcito solo in ipotesi di reato e negli altri casi previsti dalla legge, tra i quali rientra l'ipotesi di violazione d'interessi costituzionalmente garantiti»

(Trib. Marsala, 05.04.2007, [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)).

Per concludere il diritto allo svago e al pieno godimento del tempo libero consiste

«nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dall'afflizione subiti dal turista/viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, dev'essere risarcito (...) infatti, viene meno la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l'allentamento delle tensioni nervose connaturate all'intensità della vita moderna, ed al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell'abi-

tuale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa»  
(Trib. Napoli, sez. XI, 27.04.2006, Redazione Giuffré, 2006).

Ad una prima analisi delle norme del decreto legislativo del 23.05.2011, n. 79 si può evidenziare come l'espressione «intermediario» sia stata sostituita dalla parola «venditore», di per sé coerente con la natura di vendita che si riconosce al contratto che ha per oggetto un pacchetto turistico.

All'art. 45 in tema di «responsabilità per danni diversi da quelli alla persona» si nota l'inserimento dell'inciso, «fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie». L'articolo in argomento prevede la possibilità di stabilire per iscritto limitazioni al risarcimento del danno, con esclusione dei danni alla persona. Nella precedente formulazione la norma richiama esplicitamente l'art. 1341 c.c. e gli art. 33 3 34 del c.d.c.. L'art. 1341 c.c. considera vessatorie le clausole limitative della responsabilità. Dunque la nuova norma nulla innova, confermando che è ammessa una limitazione contrattuale della responsabilità per danni alle cose, ma tale clausola contrattuale deve essere scritta e confermata ulteriormente quale clausola vessatoria. Così inquadrata la modifica è solo una esplicitazione del principio generale in tema di clausole vessatorie e limitazione della responsabilità.

Il legislatore, all'art. 47 del d. lgs. in commento esplicita una regolamentazione del danno da vacanza rovinata, così enunciando: «Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45». Si deve innanzitutto rilevare che la norma non definisce la natura del danno, ma ne offre una definizione denominandolo «da vacanza rovinata». Non solo. La norma prevede che il danno possa essere richiesto in concomitanza con la risoluzione del contratto o indipendentemente da questa domanda. Del resto a mente dell'art. 1453 c.c., quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può, a sua scelta, chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Avendo poi inquadrato il contratto turistico come vendita ad esso è applicabile la garanzia per vizi, vizi che possono rendere inidonea la «cosa venduta» (nel nostro caso le condizioni della vacanza che non consentono di godere di un periodo di riposo e svago) o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (corrispondente alla qualità del viaggio e in più in generale della vacanza). Nel caso in cui il pacchetto venduto non abbia le caratteristiche promesse il turista può domandare o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.



Dunque, secondo i principi generali il turista può chiedere la risoluzione del contratto se l'inadempimento, o i vizi del pacchetto turistico venduto, sia tale da rendere del tutto vana la vacanza, inidonea a rinfrancare e soddisfare le esigenze di riposo e di divertimento. La norma introdotta conferma che l'inadempimento non può essere irrisorio o irrilevante. Solo se ha una certa importanza nel contesto della prestazione offerta può determinare il diritto al risarcimento del danno che la norma sembrerebbe presumere *in re ipsa*. Infatti, secondo l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 1455 c.c. la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dagli stessi contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (Trib. Bari, sez. II, 02.12.2010, n. 3603, *Giurisprudenzabarese.it*, 2010). Il danno può discendere da un inadempimento contrattuale ma deve essere dedotto e provato dal contraente che chiede la risoluzione o eccepisce l'inadempimento. La S.C. conferma l'autonomia delle azioni di risoluzione e di risarcimento del danno che possono essere azionate contemporaneamente o in momenti diversi

«La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto»

(Cass., sez. III, 24.11.2010, n. 23820, *Red. Giust. civ. Mass.*, 2010, 11).

La norma non riconosce natura di danno morale al danno da vacanza rovinata, piuttosto, introduce una forma di danno autonoma. È, viceversa, interessante il chiaro riferimento alla necessità (prevista dalle norme sull'inadempimento contrattuale) di una certa consistenza e rilevanza dell'inadempimento, che non può essere irrisorio o riferirsi a meri aspetti accessori e non essenziali della prestazione. Come di certo rilievo è l'indicazione di due parametri utili a determinare la quantificazione del danno: la durata della vacanza e la sua irripetibilità. Tali aspetti sono stati utilizzati dalla parte più attenta della giurisprudenza per determinazione del *quantum* del danno e a prima vista sembrerebbero gli unici parametri da utilizzarsi. Sarebbe da preferirsi una interpretazione meno rigida che non esclude la possibilità per il giudice di considerare altre circostanze (il prezzo della vacanza, la gravità dell'inadempimento, il grado di colpa e via dicendo). Tale interpretazione è conforme alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità che impone che il risarcimento sia adeguato alla piena soddisfazione del danno. Il danno non

patrimoniale deve essere riconosciuto con una adeguata personalizzazione che lo riconduca alle condizioni e agli aspetti del caso concreto.

«La personalizzazione del danno può consistere anche in una stringata ma logica motivazione che si limita a definire “ampiamente satisfattiva” la quantificazione ottenuta»

(Cass., sez. III, 15.07.2009, n. 16448, *Diritto & Giustizia*, 2009).

Come si è cercato di illustrare l'esistenza di un contratto e di un inadempimento contrattuale determina secondo la più accreditata interpretazione dottrinale e della giurisprudenza il risarcimento del danno non patrimoniale per il combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e art. 1218 c.c..

Negli ultimi tempi il legislatore ci ha abituato a interventi legislativi che avvalorano con nuove norme una interpretazione già consolidata nella giurisprudenza e suggerita dalla dottrina più evoluta. Potremmo perciò dire che, forse, la norma non sarebbe stata necessaria ma il variegato panorama che offre l'attuale e recente giurisprudenza ci induce ad accogliere con un certo entusiasmo la novella che chiarisce, uniformando, la disciplina del risarcimento del danno da vacanza rovinata e consolidando la possibilità di risarcire i disagi e i pregiudizi conseguenti a inadempimenti contrattuali. Infatti, la Suprema Corte ha ormai confermato la natura contrattuale della responsabilità del operatore turistico.

«Il *tour operator* è tenuto al risarcimento del danno da vacanza rovinata quando la realtà dei fatti (mare inquinato da idrocarburi e spiaggia sporca) non rispecchia quanto pubblicizzato. Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un dépliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc, che vanno “esattamente” adempiuti. Pertanto qualora la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza (art. 1176, comma 1 c.c.) si configura una responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile»

(Cass., sez. III, 04.03.2010, n. 5189, *Diritto & Giustizia*, 2010).

E sempre la Cassazione in sede penale ha confermato la possibilità di risarcire il danno morale da vacanza rovinata.

«È legittima la condanna del giudice penale al risarcimento in via equitativa del danno morale cosiddetto “da vacanza rovinata” anche nel caso in cui il fatto causativo del danno abbia a verificarsi l'ultimo giorno della vacanza, in quanto quest'ultima deve ritenersi comunque rovinata non solo nella sua parte finale, ma anche come ricordo»

(Cass. Pen., sez. III, 18.03.2010, n. 19523, *CED Cass. pen.*, 2010, rv 247180).

Dobbiamo ancora sottolineare come la norma in commento stabilisce il dovere degli organizzatori turisti di predisporre cautele e modalità di utilizzo delle strutture da parte di turisti e viaggiatori portatori di handicap.

Anche su tale argomento la giurisprudenza si era già espressa: solo per citare un caso concreto una turista disabile agiva in giudizio perché il villaggio ove avrebbe dovuto trascorrere le vacanze non era provvisto delle strutture idonee nonostante le assicurazioni da parte dell'agenzia. L'aver promesso caratteristiche dei luoghi consone ad una particolare situazione soggettiva del turista genera un danno risarcibile.

«È di tutta evidenza che l'aver venduto un pacchetto di viaggio sprovvisto di quelle qualità promesse nel catalogo costituisce inadempimento della s.p.a. T. T., non sussistendo gli estremi di legge per una declaratoria di annullamento del contratto per dolo. Sicuramente trattasi di inadempimento grave in quanto la convenuta era ben a conoscenza della condizione fisica dell'attrice così come risultava dal contratto intercorso tra le parti. Non solo, ma la convenuta era stata anche contattata telefonicamente dall'impiegata di viaggi per avere conferma dell'idoneità della struttura per le persone disabili»  
(G.d.P. Milano, 02.07.2003, [www.consumerlaw.it](http://www.consumerlaw.it)).

Ma il d. lgs. 79/2011 va oltre e propone un obbligo di organizzazione che incombe sul *tour operator* e diretto a facilitare e rendere piacevole il soggiorno e il viaggio a coloro che hanno difficoltà e necessità differenti dalla maggioranza dei turisti. Intervento legislativo certamente degno di nota.